


Tipologia:	<b>LAVORO</b>		
Protocollo:	<b>2011611</b>	Data: <b>02.08.2011</b>	
Oggetto:	<b>Contribuzione sempre dovuta in caso di malattia</b>		
Riferimenti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L. 138/1943;</li> <li>• D. L. 112/08 convertito in L. 133/08;</li> <li>• D. L. 98/11 convertito in L. 111/11;</li> <li>• Messaggio INPS n.14490/11</li> </ul>		

## CONTRIBUZIONE SEMPRE DOVUTA IN CASO DI MALATTIA

Gentile Associato,

a seguito della conversione in legge del decreto n. 98/2011, avvenuta con L. n. 111/11, sono state introdotte alcune novità di particolare rilievo in riferimento all'obbligo, incombenza sui datori di lavoro, di versare i contributi Inps necessari a garantire il trattamento economico di malattia del personale dipendente.

Come noto, in base all'originaria disposizione regolante tale materia, l' art. 6 della L. 138/1943, obbligo contributivo e diritto alla relativa indennità non insorgevano quando il trattamento economico di malattia veniva corrisposto, per legge o per disposizioni contenute nel contratto collettivo, direttamente dal datore di lavoro o da altri enti, *a patto che tale trattamento fosse determinato in misura pari o superiore alla predetta indennità.*

Per di più, a rafforzare tale impostazione, era intervenuto nel 2008 il D.L. n. 112, in base al quale la citata normativa regolatrice dell'istituto andava interpretata nel senso che i datori di lavoro i quali avessero corrisposto per legge o per disposizioni contenute nel contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Inps (a seguito di apposita comunicazione ad esso inoltrata) dall'erogazione della predetta indennità, non sarebbero stati tenuti ad effettuare il versamento della relativa contribuzione all'Istituto previdenziale. Restavano per altro acquisite alla gestione e conservavano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate, riconducibili a periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

In linea con tale interpretazione si erano orientate da ultimo le Parti sociali in occasione del recente rinnovo del CCNL-Terziario, prevedendo appunto che i datori di lavoro potessero avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malattia nella misura e con le modalità previste dal citato art. 20, D. L. 112/08 e, pertanto, con conseguente esonero del versamento del relativo contributo in favore dell'INPS.

Il quadro normativo descritto, cui si legava coerentemente la previsione del CCNL, come anticipato, risulta essere stato incisivamente modificato alla luce delle previsioni introdotte dalla L. n. 111/11 (legge finanziaria), che hanno aggiunto all'art. 20 del D. L. 112/08 il comma 1-bis, nel quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2011, tutti i datori che corrispondono direttamente al lavoratore per legge o contratto collettivo il trattamento economico di malattia, non sono comunque esentati dal versamento della contribuzione necessaria al finanziamento della relativa indennità economica.

Quanto detto trova riscontro, lo si chiarisce, esclusivamente in riferimento ai lavoratori subordinati *per i quali i datori di lavoro sono tenuti ex lege* all'assicurazione contro la malattia.

Pertanto, *l'obbligo contributivo non insorge in relazione ai rapporti di lavoro per i quali tale obbligo non sussiste (es. impiegati dell'industria).* Per questi ultimi, quindi, continuerà a valere l'attuale disciplina che impone al datore di lavoro di provvedere direttamente *alla sola* erogazione della indennità in favore dei lavoratori.

per ASSOSNAI

i consulenti lavoro

Avv. Claudio Enrico Schiavone

Rag. Antonio Palmisano

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445  
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it